COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 47 DEL 04/05/2018

ORDINE DEL GIORNO:

1) **Richiesta parere su proposta di delibera di C.C. n. 73 del 12/04/2018 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del Dr. Arduino Castrenze in qualità di difensore del Sig. Coraci Benedetto di cui alla sentenza della CTP di Trapani N. 150/02/2012, RGR n. 177/11". Audizione del Dirigente Dott. Francesco Maniscalchi e del Vice Dirigente Dott. Fabio Randazzo.**

2) **Richiesta parere su proposta di delibera di C.C. n. 78 del 17/04/2018 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del Dr. Arduino Castrenze in qualità di Procuratore della SO.GI.S. srl di cui alla sentenza della CTP di Trapani n. 1679/2017, RGR 461/2016". Audizione del Dirigente Dott. Francesco Maniscalchi e del Vice Dirigente Dott. Fabio Randazzo.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		10,00	13,15		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		10,00	13,15		
Componente	Scibilia Noemi	SI		10,15	13,15		
Componente	Messana Saverio	SI		10,00	11,55		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		10,00	13,15		
Componente	Ruisi Mauro		SI				

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno 04 del mese di Maggio, alle ore 10,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Messana Saverio e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 10,15 entra il Consigliere Scibilia Noemi.

Il Presidente Lombardo dà lettura dei verbali delle precedenti sedute (n° 32 del 22/03/2018), (n° 33 del 23/03/2018), (n° 34 del 26/03/2018), (n° 35 del 27/0372018) che posti a votazione vengono approvati, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 10,45 fa ingresso il Dirigente della Direzione 5 Dott. Francesco Maniscalchi il quale comunica che il Dott. Randazzo, per impegni d'Ufficio, ritarderà ad arrivare in Commissione.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del primo punto all'ordine del giorno: **"Richiesta parere su proposta di delibera di C.C. n. 73 del 12/04/2018 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del Dr. Arduino Castrenze in qualità di difensore del Sig. Coraci Benedetto di cui alla sentenza della CTP di Trapani N. 150/02/2012, RGR n. 177/11". Audizione del Dirigente Dott. Francesco Maniscalchi e del Vice Dirigente Dott. Fabio Randazzo"** chiede al Dott. Maniscalchi di relazionare in merito.

Il Dott. Maniscalchi fa presente che il suddetto debito fuori bilancio deriva dal ricorso proposto dal Sig. Coraci Benedetto, rappresentato e difeso dal Dott. Castrenze Arduino, avverso la cartella esattoriale, notificatagli in data 10/01/2011 dall'Agente della riscossione per la provincia di Trapani (SERIT Sicilia spa) relativa al pagamento della TARSU/TIA ruolo suppletivo e principale anno 2008 dell'importo di Euro 18.898,34 chiedendone l'annullamento. La tassazione ha ad oggetto i locali siti in Alcamo nella Via Galliano n° 33, ove il ricorrente esercita la propria attività di autosalone, costituiti da uno spazio chiuso di mq 20 e di uno spazio aperto di mq 820 adibito per l'esposizioni delle auto.

La CTP (Commissione Tributaria Provinciale) ha accolto il riscorso, con sentenza n° 150/02/2012 (pronunciata il 16/04/2012 e depositata l'11/06/2012), in quanto l'impugnata iscrizione a ruolo traeva origine dall'accertamento del 04 marzo 2010 e non dall'avviso di accertamento notificato il 20 maggio 2008 così come sostenuto dall'Ente impositore. La CTP ha ritenuto ammissibile il ricorso in quanto l'Ente non ha provato la notifica dell'atto prodromico (atto di notifica prima dell'iscrizione a ruolo) e ha condannato il Comune di Alcamo a rifondere le spese di giudizio pari a complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 62,78 per spese vive oltre IVA e oneri previdenziali come per legge, con distrazione a favore del difensore Dott. Arduino.

Il Comune di Alcamo ha proposto appello alla sentenza in primo grado, che veniva rigettato dalla CTR (Commissione Tributaria Regionale) con sentenza n° 3284/11/1 (pronunciata il 27/03/2017 e depositata l'11/09/2017). La CTR condividendo e confermando la decisione della CTP ha ritenuto

infondato il ricorso d'appello rigettandolo e condannando il Comune di Alcamo al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'appellato, liquidate in Euro 800,00 oltre alle spese accessorie di legge.

Il Dott. Arduino con nota pervenuta al protocollo generale del Comune di Alcamo in data 04/12/2017 ha fatto richiesta del rimborso delle spese legali sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.

Il Dott. Maniscalchi precisa che il debito fuori bilancio riguarda solo il pagamento delle spese di giudizio di primo grado (Euro 2.000,00 oltre accessori di legge) deciso dalla CTP con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente. Mentre per il secondo grado di giudizio il riconoscimento del debito è sospeso in quanto il Dott. Arduino ha avviato presso la CTR di Palermo la richiesta di riforma della sentenza per distrazione delle spese di lite in suo favore. L'importo complessivo del debito fuori bilancio è stato determinato in Euro 2.537,60.

Il Dott. Maniscalchi riferisce che in merito alla tassabilità degli spazi espositivi delle concessionarie auto è attualmente pendente un ricorso per Cassazione proposto dal comune di Alcamo relativamente ad un caso analogo di cui si attende l'esito del giudizio.

Il Consigliere Messana afferma che in diversi comuni limitrofi, dallo stesso contattati, non tassano ai fini della TARI le superficie scoperte.

Alle ore 11,00 fa ingresso il Vice Dirigente della Direzione 5 Dott. Fabio Randazzo.

Il Dott. Maniscalchi fa presente che la legge prevede la tassazione delle aree scoperte e riferisce che il Comune di Alcamo applica in merito il coefficiente più basso di calcolo del tributo.

Il Dott. Randazzo, premettendo l'analogia con il debito fuori bilancio "AUTOPIU", precisa che le aree scoperte degli autosaloni per essere escluse dal calcolo della TARI necessita che ci sia il presupposto della presenza sporadica dell'uomo.

Il Dott. Randazzo fa presente inoltre che il comune di Alcamo, tramite legale esterno (Avv. La Rocca) ha presentato nel 2016 ricorso, depositato in Cassazione, relativamente alla tassazione delle aree scoperte, di cui si attende che venga fissata l'udienza. Nella memoria difensiva l'Avvocato che difende il comune nel contenzioso in Cassazione ha citato e fatto riferimento alla sentenza n° 25020 dell' 11 dicembre 2015 della Corte di Cassazione - Sezione Civile.

Il Dott. Maniscalchi puntualizza che la sentenza della Cassazione costituirà un precedente che chiarirà come si ci dovrà comportare in casi analoghi.

Il Consigliere Messana chiede se prima di arrivare alla Cassazione, in sede di CTR, si poteva portare come memoria difensiva la sentenza sopracitata, chiudendo prima l'iter a favore del comune.

Il Dott. Randazzo risponde che la sentenza in oggetto è stata recuperata di recente attingendo alla banca dati della piattaforma del "Sole 24 ore" il cui abbonamento è stato attivato dal settore tributi da ottobre 2017.

Il Consigliere Messana chiede se gli uffici hanno contattato e si sono confrontati con altri comuni per comprendere come procedono in merito a tale problematica.

Il Dott. Randazzo precisa che si prescinde dal sapere se altri comuni fanno pagare o meno in considerazione che l'Amministrazione pro tempore, guidata dal Commissario Straordinario Dott. Giovanni Arnone, ha ritenuto di seguire una certa linea autorizzando l'ufficio a proporre ricorso in Cassazione.

Il Dott. Randazzo precisa che in attesa del pronunciamento della Cassazione, che chiarisca in maniera definitiva tale problematica relativamente ad altri casi analoghi, non si può sospendere la tassazione per gli anni che vanno maturando e pertanto vengono notificati gli avvisi di pagamento anche per gli anni successivi.

Il Dott. Maniscalchi puntualizza che nel merito la sentenza di appello non affronta e risolve il problema della tassazione ai fini TARI delle aree scoperte.

Il Consigliere Messana chiede se altre ditte similari hanno pagato o hanno proposto ricorso.

Il Dott. Randazzo fa presente che alcune ditte, risultanti dall'anagrafe tributaria, hanno fatto ricorso, mentre per quelle che non hanno proposto ricorso si è proceduto con l'iscrizione a ruolo.

Alle ore 11,55 esce il Consigliere Messana Saverio.

Il Presidente Lombardo dà lettura del secondo punto all'ordine del giorno: "**Richiesta parere su proposta di delibera di C.C. n. 78 del 17/04/2018 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore del Dr. Arduino Castrenze in qualità di Procuratore della SO.GI.S. srl di cui alla sentenza della CTP di Trapani n. 1679/2017, RGR 461/2016". Audizione del Dirigente Dott. Francesco Maniscalchi e del Vice Dirigente Dott. Fabio Randazzo"**.

Il Dott. Randazzo riferisce che il suindicato debito fuori bilancio trae origine dal ricorso proposto dalla Società SO.G.I.S. srl, rappresentato e difeso dal Dott. Castrenze Arduino, avverso l'avviso di accertamento per TARSU/TIA 2011, notificata in data 22/12/2015 chiedendone l'annullamento.

La CTP (Commissione Tributaria Provinciale) ha accolto il riscorso, con sentenza n° 1679/2017 (pronunciata il 14/09/2017 e depositata l'18/10/2017), in quanto l'atto impugnato, definito impropriamente atto di accertamento, risulta invece essere un atto di liquidazione. In considerazione che l'atto di accertamento era già stato annullato in precedenza, il successivo provvedimento, palesemente illegittimo di conseguenza è stato annullato.

Il Comune di Alcamo è stato condannato a pagare le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in Euro 250.,00, oltre ad accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore alla difesa Dott. Castrenze Arduino.

L'importo complessivo da pagare per il suddetto debito fuori bilancio è stato determinato in € 333,20.Il Dott. Randazzo, puntualizza che la CTP utilizza impropriamente il termine di avviso di liquidazione in quanto la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ha eliminato la distinzione tra avviso di liquidazione e avviso di accertamento.

Il Dott. Randazzo, premettendo che nel periodo interessato non era funzionario del settore tributi, fa presente che venne incaricato di predisporre la difesa in quanto l'ufficio legale, oberato di lavoro, non aveva il tempo di elaborare la memoria difensiva.

Dall'esame della documentazione il Dott. Randazzo si rese conto che la società AIPA spa, che aveva in concessione il servizio di riscossione tributi, aveva emesso un avviso di accertamento dopo che gli era stato notificato il provvedimento di interruzione del contratto. Da ciò si evince l'illegittimità del provvedimento impugnato, stante che l'atto presupposto e notificato precedentemente dalla società AIPA per TARSU anno 2011 era stato precedentemente annullato con sentenza n. 1150/04/2015 dalla CTP e sul medesimo non fu proposto appello.
Il Dott. Randazzo riferisce che dopo tale sentenza si è evitato di alimentare aspettative ad un altro contribuente, in un caso similare, specificando che l'atto emesso dalla AIPA era inesistente.
Il Consigliere Ferrara fa presente che il Segretario Generale nelle sue osservazioni sulla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio evidenzia che resta da capire il perché la sentenza del 2015 non è stata impugnata.
Il Dott. Randazzo, premettendo che in data 29/06/2015 aveva trasmesso all'Avv. Mistretta le controdeduzioni per proporre appello, riferisce di non conoscere la motivazione della mancata costituzione in giudizio di secondo grado.
Il Dott. Randazzo premettendo che la sentenza di primo grado non è stata mai notificata in forma esecutiva, precisa che trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione (18/10/2017) la sentenza risulta esecutiva a far data dal 18/04/2018 per decorrenza del cosiddetto termine lungo.
Il Dott. Randazzo puntualizza che il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali, richiamato dal Segretario Generale nelle sue osservazioni, deriva dalle notevoli difficoltà organizzative in cui opera l'Ufficio Tributi carente di personale. La tempistica, prosegue il Dott. Randazzo, può essere rispettata se l'Ufficio è messo nelle condizioni di potere operare al meglio.
Alle ore 13,00 lasciano la seduta il Dott. Maniscalchi e il Dott. Randazzo.
La Commissione dopo un ampio dibattito, decide all'unanimità dei Componenti presenti, di rinviare l'espressione del parere dopo avere acquisito ulteriori chiarimenti da parte dell'Ufficio Legale comunale. A tal fine la Commissione decide di convocare in audizione l'Avv. Giovanna Mistretta e l'Avv. Valeria Apollonia Casella nella seduta di lunedì 07/05/2018 che verrà convocata con il medesimo ordine del giorno.

Il Presidente Lombardo, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 13,15, dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE
F.to LOMBARDO VITO

IL SEGRETARIO
F.to LIPARI GIUSEPPE